


STUDIO ASSOCIATO SARTORI



Sartori rag. Renato

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Sartori dott. Christian

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Sartori rag. Andrea

Consulente del Lavoro

Borgo Chiese (Tn) – Via Acquaiolo 30/A

Tel. 0465 621561 – Fax: 0465 621777

info@studiosartoritn.it

www.studiosartoritn.it

Ai

Signori Clienti

Loro Sedi

Informativa n. 03 del 03 maggio 2018

- 1) *Nuovo **Regolamento PRIVACY**;*
- 2) *Novità per la **deduzione del costo e la detrazione Iva sull'acquisto di carburante per autotrazione**;*
- 3) *Documentazione per **acquisti di beni e servizi Intra-UE**;*
- 4) *Documentazione per la **predisposizione della Dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017**;*

1) **Nuovo Regolamento PRIVACY.**

A decorrere **dal prossimo 25 maggio** sarà direttamente **applicabile** anche in Italia il **Regolamento UE n. 679/2016** in materia di **privacy**, il quale introdurrà alcune novità rispetto all'ormai noto decreto legislativo n. 196/2003 ("Codice della privacy") attualmente in vigore. Si segnala che ad oggi mancano ancora le norme di coordinamento tra la disciplina nazionale ed il nuovo Regolamento UE n. 679/2016, che comunque sarà pienamente operativo dal 25 maggio prossimo.

Riportiamo di seguito le principali novità previste.

Le nuove disposizioni riguardano qualsiasi trattamento (informatico e/o cartaceo), fatto da imprese e/o professionisti, di dati riguardanti persone fisiche identificate o identificabili direttamente o anche indirettamente.

Il nuovo Regolamento Privacy, oltre alle ormai note figure del *Titolare del trattamento* e dell'eventuale *Responsabile del trattamento* dei dati, introduce la **nuova figura professionale** del "**Responsabile per la Protezione dei Dati personali**" (**RPD**).

La **nomina del RPD è obbligatoria** in generale per gli Enti Pubblici, ma anche per tutte le imprese e professionisti la cui attività principale consista in **trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di dati personali, anche "sensibili", su larga scala**. Il Garante della Privacy ha recentemente chiarito nelle FAQ del proprio sito internet che la nomina del RPD non è, ad esempio, obbligatoria in relazione a trattamenti di dati personali effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale, agenti e rappresentanti operanti non su larga scala, imprese individuali o familiari, piccole e medie imprese con riferimento ai trattamenti dei dati connessi alla gestione dei rapporti con fornitori e dipendenti.

L'RPD, che deve essere nominato dal Titolare del trattamento in funzione delle qualità professionali e della capacità di assolvere i propri compiti, può essere un proprio dipendente (RPD interno) o una figura esterna (RPD esterno), in quest'ultimo caso mediante il ricorso ad un contratto di servizi.

Tale nuova figura, se nominata, deve svolgere una serie di compiti minimi, quali informare e fornire consulenza al Titolare o al Responsabile del trattamento in merito agli obblighi privacy, verificare l'attuazione e l'applicazione della normativa, nonché fornire eventuali pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti. I dati relativi all'RPD dovranno essere comunicati alle autorità di controllo da parte del Titolare.

In capo alla figura già nota del "**Titolare del trattamento**" (e all'eventuale "**Responsabile del trattamento**") vengono ora dettagliati e/o modificati alcuni adempimenti già previsti oggi dal Codice della Privacy, ad esempio in materia di modalità di *trattamento dei dati*, di *acquisizione del consenso* e di *rilascio dell'informativa*, nonché introdotti nuovi compiti, fra i quali tenere un **Registro delle attività di trattamento** ed effettuare una **Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**.

I nuovi principi generali del **trattamento di dati personali** prevedono correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, la limitazione delle finalità (determinate ed esplicite), la minimizzazione dei dati (adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati), la limitazione della conservazione, l'esattezza del dato con il relativo aggiornamento se necessario, nonché la **responsabilizzazione del Titolare del trattamento** ("*accountability*"). In base a tale ultimo principio il Titolare è tenuto a mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire e per dimostrare l'applicazione del Regolamento stesso.

Viene inoltre riconosciuto all'interessato, rispetto al vigente Codice della privacy, il nuovo **diritto alla portabilità dei dati**. In particolare l'interessato ha diritto, se esplicitamente richiesto, di ricevere "in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico" i suoi dati personali forniti ad un Titolare del trattamento al fine di trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento. Tale diritto riguarda i trattamenti di dati basati sul consenso ed effettuati con mezzi automatizzati.

Il nuovo Regolamento conferma la necessità di **acquisire il consenso** per il trattamento dei c.d. "dati sensibili" (dati che rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, le abitudini sessuali, lo stato di salute, i dati genetici o biometrici di una persona). Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni, mentre prima occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il nuovo Regolamento UE riprende, rispetto al vigente Codice della privacy, l'obbligo di rilascio dell'**Informativa** al trattamento dei dati personali, il cui contenuto viene però ulteriormente dettagliato. L'Informativa deve essere fornita all'interessato nel momento in cui i dati personali sono ottenuti e deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile e deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice; deve essere data per iscritto o con altri mezzi anche elettronici, oralmente se richiesto dall'interessato.

Viene introdotto l'obbligo per i Titolari di tenere un **Registro delle operazioni di trattamento**, in forma scritta, anche in formato elettronico. Si tratta di un documento con lo scopo di disporre di un quadro sempre aggiornato dei trattamenti di dati personali in essere all'interno dell'azienda o dello studio professionale ed il cui contenuto è fissato dal nuovo Regolamento UE. Tale registro deve essere esibito su eventuale richiesta del Garante della privacy.

Sono escluse da tale **obbligo** le imprese/professionisti con meno di 250 dipendenti, salvo che il trattamento non sia occasionale e che includa **dati sensibili**; pertanto, ad esempio, anche il solo possesso di dati sensibili relativi propri dipendenti (malattie, iscrizione a sindacati, ecc.) sembrerebbe obbligare il Titolare a redigere tale Registro ed a tenerlo aggiornato, indipendentemente dal numero dei dipendenti stessi.

La **Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)** costituisce un ulteriore adempimento derivante dal principio della responsabilizzazione ("*accountability*") del Titolare del trattamento dei dati nei confronti dei trattamenti effettuati. Essa è richiesta obbligatoriamente in caso di trattamento dei dati personali molto rischioso per i diritti e le libertà della persone fisiche, come nel caso in cui il Titolare tratti dati personali sensibili su larga scala, faccia sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico o faccia valutazione sistematica e globale, con trattamenti automatizzati, di aspetti personali relativi a persone fisiche (come ad esempio la profilazione della clientela).

Un'altra novità rispetto all'attuale Codice della privacy è la previsione dell'obbligo in capo al Titolare del trattamento di **notificare** all'autorità competente ogni **eventuale violazione dei dati** trattati ("*data breach*") entro 72 ore dal momento in cui ne venga a conoscenza ed, in casi gravi, anche all'interessato. Tale adempimento è necessario solo se si ritiene probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

In caso di **violazione** delle norme del **nuovo Regolamento UE** sulla privacy sono previste **ingenti sanzioni amministrative pecuniarie**.

2) **Novità per la deduzione del costo e la detrazione Iva sull'acquisto di carburante per autotrazione.**

Così come già anticipato nella nostra precedente Informativa nr. 01/2018, **a decorrere dal 01 luglio 2018 è soppresso l'utilizzo della scheda carburante.**

Da tale data gli **acquisti di carburante** da parte di imprese e professionisti **presso gli impianti di distribuzione** dovranno essere necessariamente documentati da **fattura elettronica** ai fini della **deduzione del costo** e della **detrazione dell'Iva.**

Contestualmente è stato previsto anche che, sempre ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'Iva, gli acquisti di carburante dovranno essere effettuati solamente tramite **strumenti "tracciabili"**, quali ad esempio assegno bancario/postale, bonifico, addebito diretto, bollettino postale, carte di debito/credito/prepagate. Il pagamento tramite denaro contante non consentirà più, pertanto, la deducibilità del costo e la detraibilità dell'Iva. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che restano validi i sistemi delle carte (ricaricabili o meno), nonché dei buoni, che permettono l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, documentata da fattura elettronica, venga regolata con detti sistemi di pagamento.

3) **Documentazione per acquisti di beni e servizi Intra-UE.**

Si evidenzia che sia l'**acquisto di beni** che quello di **servizi** dall'**UE** in regime di Partita Iva devono **sempre essere comprovati da regolare fattura** emessa dal fornitore UE e **tempestivamente registrata in contabilità** al fine di adempiere nei termini agli obblighi IVA e Intrastat previsti dalla normativa.

In caso di irregolare adempimento degli obblighi, riscontrati dagli organi di controllo competenti (Agenzia Dogane, Agenzia Entrate, GdF, ecc.) grazie al sempre più intenso scambio ed incrocio telematico dei dati tra i diversi Paesi dell'UE, sono previste corpose sanzioni.

4) **Documentazione per la predisposizione della Dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017:**

Si avvicina il periodo relativo alla predisposizione delle **Dichiarazioni dei redditi**, perciò è opportuno che la relativa consueta documentazione venga consegnata quanto prima al ns. Studio.

Dovranno inoltre essere compilati i consueti modelli per gli **Studi di Settore**, i cui modelli vi saranno consegnati a breve.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito **www.studiosartoritn.it**.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti occorressero, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio